

Sindacale

- S27-24 - D. Lgs. n. 67/2011 – Obbligo di comunicazione annuale lavori usuranti relativi all'anno 2023 - Presentazione della comunicazione annuale dei lavori usuranti entro il 31 marzo 2024

Fiscalità

- F22-24 - Superbonus per l'ONLUS che fa housing sociale: la riposta dell'Agenzia delle Entrate - Negato l'accesso al Superbonus alla Onlus che effettua interventi su immobili destinati al social housing

Lavori Pubblici

- LL.PP.29-24 - Appalti pubblici: escluso l'ordine cronologico dalla procedura negoziata - In risposta ad un parere di precontenzioso, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emesso un parere negativo sulla possibilità delle stazioni appaltanti di utilizzare l'ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse come criterio per stilare una graduatoria e selezionare gli invitati

Sicurezza e normativa tecnica

- N11-24 - Bonus colonnine di ricarica dei veicoli: riaperto lo sportello per le imprese - Fino 20 giugno imprese e professionisti possono richiedere il contributo economico per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici. Ammesse le spese sostenute dopo il 4 novembre 2021, per un importo pari al 40%

S27-24 - D. Lgs. n. 67/2011 – Obbligo di comunicazione annuale lavori usuranti relativi all'anno 2023

Presentazione della comunicazione annuale dei lavori usuranti entro il 31 marzo 2024

Con riferimento alla normativa in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (d.lgs. n. 67/2011), si ricorda che entro il 31 marzo 2024 i datori di lavoro devono adempiere agli obblighi di comunicazione, fissati dall'art. 6 del D.M. 20/09/2011, per periodi di lavoro relativi all'anno 2023, utilizzando il modello telematico “LAV_US” disponibile nel portale [ClicLavoro](#).

Tale modello, che il sistema informatico metterà direttamente a disposizione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e degli Enti previdenziali competenti, consente di effettuare cinque diversi tipi di comunicazione, in conformità a quanto stabilito dal citato art. 6:

- Inizio lavoro “a catena”;
- Lavoro usurante di cui all'art. 2 del D.M. 19 maggio 1999;
- Lavoro usurante notturno;
- Lavoro usurante “a catena”;
- Lavoro usurante autisti (conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo).

Per la compilazione del modello “LAV_US”, si rinvia all'apposita Guida disponibile nel suddetto portale.

F22-24 - Superbonus per l'ONLUS che fa housing sociale: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

Negato l'accesso al Superbonus alla Onlus che effettua interventi su immobili destinati al social housing

No al Superbonus per una ONLUS cd. "sanitaria" che intende avviare gli interventi da Superbonus agevolati al 110% su un immobile destinato a "social housing", attività che non rientra nel novero di quelle che possono essere ricondotte ai servizi socio-sanitari e assistenziali e che danno diritto all'agevolazione potenziata sino al 2025.

Si ricorda che in linea generale, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), dalle associazioni di promozione sociale (Aps), o dalle organizzazioni di volontariato (Odv) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, a determinate condizioni possono fruire del Superbonus nella misura del 110% sino al 31.12.2025, e determinare il limite di spesa ammesso al Superbonus moltiplicando il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari, per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa (art. 119 comma 10-bis del DL 34/2020).

Il caso affrontato dall'Agenzia nella Risposta 75 del 21 marzo scorso riguarda invece, un ente religioso che, nell'ambito delle attività previste dal proprio statuto di assistenza sociale e sociosanitaria, ha costituito una Onlus per fare un'attività di housing e chiede di fruire del Superbonus secondo quanto previsto per le ONLUS cd. "sanitarie" per le spese sostenute sull'immobile da locare a canoni calmierati a soggetti in difficoltà.

Sul punto l'Agenzia precisa che, in linea generale, le attività di "social housing" non rientrano espressamente tra quelle di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali che le ONLUS possono svolgere istituzionalmente secondo quanto previsto dal Dlgs. 460/1997.

Tuttavia, precisa anche che nell'ambito della riforma del Terzo settore è stato chiarito che tra le attività di interesse di interesse generale (cfr. Art. 5 del Dlgs. 117/2017 Codice Terzo Settore) vi potrebbe rientrare anche il settore dell'alloggio sociale, laddove diretto a soddisfare esigenze sociali secondo quanto definito dal DM del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008.

Per poter far rientrare, però, l'attività di social housing nell'ambito della assistenza sociale e socio sanitaria, occorre anche questa sia rivolta nei confronti di categorie di soggetti particolarmente vulnerabili e che la messa a disposizione di alloggi sia corredata da una specifica attività di assistenza legata ad una situazione di disagio economico, fisico, psichico, sociale o familiare degli assistiti.

Pertanto, l'ONLUS che intende avviare solo attività di "social housing" non può usufruire del Superbonus sino al 2025 nella percentuale del 110% sulle spese derivanti da interventi di riqualificazione degli immobili locati a canone calmierato.

Risposta n. 75/2024

OGGETTO: Superbonus – possibilità di beneficiare del comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) per una ONLUS "socioassistenziale e sanitaria" che intende esercitare attività di social housing su un immobile oggetto di interventi.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante, in persona del legale rappresentante, è un ente religioso (di seguito "Ente" o "Istante"), costituito a seguito di un'operazione di congiunzione canonica, attuata mediante un'operazione di fusione per incorporazione, per effetto della quale è succeduto a titolo universale in tutti i diritti, rapporti, attività, gestioni e situazioni degli Enti incorporati e, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, annovera nell'ambito delle attività previste dal proprio statuto,

anche quelle di cui al comma 1, lett. *a*), n. 1 di "assistenza sociale e socio-sanitaria" e n. 3 di "beneficenza".

Rappresenta che, in tale ambito, è stata costituita una ONLUS (...), attualmente iscritta all'Anagrafe delle ONLUS e che verrà iscritta al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore entro il periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea *ex articolo 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*. Al riguardo, l'*Istante* afferma che la ONLUS:

- rispetta quanto stabilito dall'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 sopra citato e, per l'esercizio delle attività di "assistenza sociale e socio sanitaria" e di "beneficenza", utilizza immobili di proprietà dell'*Ente*;
- è stata ammessa al *Superbonus* di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto *Rilancio*), per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico «*effettuati su edifici utilizzati esclusivamente dal cd. "ramo ONLUS"*» a seguito di risposta a una precedente istanza di interpello n. 956-2918/2020 (n. 615 pubblicata il 20 settembre 2021). In detta risposta è stato chiarito, tra l'altro, che la circostanza che la ONLUS utilizzi gli immobili di proprietà dell'*Ente* per il perseguitamento delle finalità sociali e nei settori espressamente indicati dal citato articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, tenendo una contabilità separata ai sensi dell'articolo 20-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, consente l'applicazione del *Superbonus* senza necessità di stipulare un contratto di comodato d'uso gratuito;
- intende effettuare altri lavori ammessi al *Superbonus* su un immobile di categoria catastale B/1, sempre di proprietà dell'*Ente*, oggi parzialmente adibito alla funzione di convento.

L'Istante fa presente che al termine dei lavori, che saranno svolti solo nella parte non adibita a convento, l'immobile sarà utilizzato, per lo svolgimento di una attività di "social housing", che si concretizzerà nella locazione, a canoni calmierati, di alloggi e servizi abitativi a favore di soggetti disagiati; ciò allo scopo di «*dare risposta a esigenze abitative, anche temporanee, offrendo oltre al mero servizio di alloggio, l'utilizzo di spazi comuni; erogare un'attività di pensionato universitario (con l'obiettivo di far socializzare e accudire gli studenti universitari indigenti); dare alloggio a parenti di lungodegenti ospedalieri in difficoltà economiche».*

L'Istante, in risposta alla richiesta di documentazione integrativa, afferma che «*i servizi di "social housing" verranno forniti a determinate tipologie di soggetti. In particolare, si vorrebbe privilegiare le situazioni di svantaggio, che possono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, essere di seguito riassunte:*

- a) gravi situazioni economiche determinatesi a seguito di (situazioni riferite ai componenti del nucleo familiare del soggetto), quali, cassa integrazione, licenziamento, decesso del principale percettore di reddito;*
- b) malattie gravi e invalidità che abbiano colpito il soggetto e/o altri componenti del nucleo familiare;*
- c) incidenti, interventi chirurgici, cure riabilitative costose, necessità di assistenza continua, riferiti al soggetto e/o ad altri componenti del nucleo familiare;*
- d) stranieri con lo status di rifugiati;*
- e) soggetti appartenenti a comunità di accoglienza;*
- f) forte indebitamento riferito al nucleo familiare;*
- g) altre situazioni di svantaggio aventi particolare rilievo.».*

L'Istante "ipotizza" che l'assegnazione avverrà, previa domanda dell'interessato, in base a modalità ancora da individuare; dopo verifica da parte di una apposita commissione formata in prevalenza da religiosi, verrà effettuato un colloquio conoscitivo con l'interessato, al quale sarà comunicato, successivamente, l'esito della domanda e, in caso di esito positivo, verrà assegnato l'alloggio «*mediante sottoscrizione di apposito contratto, dove sarà individuata la durata, le modalità di fruizione dell'alloggio e degli spazi comuni, e determinato il relativo costo*

L'Istante rappresenta, altresì, che sarà previsto, a richiesta, e previo rimborso del mero costo, anche la fornitura di servizi aggiuntivi quali servizio di lavanderia e pulizia dell'alloggio.

Ciò posto, l'Istante chiede se lo svolgimento della predetta attività che lo stesso qualifica di "social housing" consenta di potere beneficiare della disposizione di favore di cui al comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto *Rilancio*, applicando i massimali di spesa ivi previsti. Inoltre, chiede se l'immobile oggetto degli interventi possa parzialmente rimanere adibito a convento, senza che vi sia la necessità di frazionarlo catastalmente fruendo del *Superbonus* relativamente alla parte di spesa imputabile alla ristrutturazione dei piani aventi i requisiti socio assistenziali richiesti dalla normativa.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante, richiamando il decreto legge 19 novembre 2012, n. 200 con il quale è stato emanato il regolamento in tema di esenzione dall'IMU per gli immobili parzialmente o integralmente destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, ritiene che l'attività di "social housing" rientri tra quelle socio-assistenziali. Ciò in quanto «*le*

attività socio assistenziali di cui al comma 4, dell'art. 4 del Regolamento n. 200/2012 con caratteristiche ricettive vengono puntualmente definite dal Ministero delle Finanze con decreto del 4 maggio 2023. Nel decreto le attività meritevoli di esenzione dall'IMU sono quelle attività che prevedono l'accessibilità ai destinatari delle attività istituzionali e la discontinuità nell'apertura. Per quanto riguarda la prima condizione, questa si verifica, in particolare, quando l'accessibilità non è rivolta a un pubblico indifferenziato ma ai soli destinatari propri delle attività istituzionali (ad esempio: alunni e famiglie di istituti scolastici, iscritti a catechismo, appartenenti alla parrocchia, membri di associazioni), mentre la seconda condizione risulta soddisfatta quando l'attività ricettiva per sua natura non è svolta per l'intero anno solare.».

Quindi, «l'attività di *social housing*, poiché rientrante tra le attività che danno il beneficio dell'esenzione dall'IMU dovrebbe rientrare tra le attività socioassistenziali che danno il diritto a beneficiare dell'agevolazione di cui all'art. 119, D.L. 34/2020.».

L'Istante ritiene, inoltre, che adibendo tre dei quattro piani di cui si compone l'edificio all'attività di "*social housing*" come descritta in istanza svolta dalla ONLUS lasciando inalterato l'utilizzo di uno dei quattro piani (che continuerebbe a essere utilizzato come convento) possa fruire del *Superbonus* relativamente alla parte di spesa imputabile alla ristrutturazione dei piani aventi i requisiti socio assistenziali richiesti dalla normativa, scomputando la parte di spesa riconducibile all'area adibita a convento.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 119, comma 10-*bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto *Rilancio*) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che

«Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

La disposizione stabilisce in sostanza, in determinati casi, particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione spettante per le spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. *Superbonus*).

La disposizione riguarda le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri e le associazioni

di promozione sociale (APS), che svolgono prestazioni di "servizi socio-sanitari e assistenziali", i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1 ("collegi e convitti, educandati"; "ricoveri"; "orfanotrofi"; "ospizi"; "conventi"; "seminari"; ecc.), B/2 ("case di cura ed ospedali senza fine di lucro") e D/4 ("case di cura ed ospedali con fine di lucro"), posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore della disposizione).

In merito all'applicazione del *Superbonus* e alla possibilità di avvalersi della peculiare modalità di calcolo prevista dal citato comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto *Rilancio*, l'Amministrazione finanziaria ha fornito gli opportuni chiarimenti, tra l'altro, con la circolare del 8 febbraio 2023 n. 3/E e con la circolare del 13 giugno 2023, n. 13/E a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

Come evidenziato nei citati documenti di prassi, il comma 10bis è stato introdotto per tenere conto della circostanza che l'attività di prestazioni di "servizi socio sanitari e assistenziali" è esercitata dai predetti enti in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (si pensi ai Centri Diurni Integrati, Residenze Sanitarie Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli *standard* funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate ancorché catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.

Con particolare riferimento alle ONLUS disciplinate dal d.lgs. n. 460 del 1997, con la risposta n. 2 pubblicata l'8 gennaio 2024, è stato chiarito che tra le «attività

di prestazione di servizi socio sanitari e assistenziali», cui fa riferimento il comma 10-bis, rientrano quelle svolte nei settori dell"*assistenza sociale e sociosanitaria*" e della *"assistenza sanitaria"* di cui, rispettivamente, ai nn. 1 e 2, del comma 1, lett. a) dell'articolo 10, del d.lgs. n. 460 del 1997.

La predetta risposta precisa, inoltre, che è possibile applicare le disposizioni di cui al citato comma 10bis anche nell'ipotesi in cui negli immobili di categoria catastale B/1, B/2 e D/4 oggetto degli interventi, le ONLUS svolgano attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, esercitate secondo le condizioni previste dall'articolo 10, comma 5 del d.lgs. n. 460 del 1997.

Con riferimento alle attività di *"social housing"*, si rileva che le disposizioni del d.lgs. n. 460 del 1997 non menzionano espressamente tale tipologia di attività tra quelle che le ONLUS possono svolgere istituzionalmente.

Va rilevato che il Legislatore, nell'ambito della riforma del Terzo settore, ha inserito all'articolo 5 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 del 2017 (CTS), tra le attività di *"interesse generale"* che gli Enti del Terzo Settore possono svolgere, uno specifico settore dedicato all"*"alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi"* (lett. q), in aggiunta e distinto dalle altre attività nell'ambito socioassistenziale e sanitario, anch'esse specificamente individuate.

Ciò premesso, si rileva che nel caso di messa a disposizione di alloggi a favore di categorie di soggetti *"svantaggiati"*, occorre verificare se detta attività possa essere

ricondotta tra quelle previste dall'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 e, in particolare, per i fini che qui rilevano (vale a dire applicazione del comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto *Rilancio*), tra quelle di "*assistenza sociale e socio sanitaria*" di cui al n.1), lettera *a*), comma 1 del citato d.lgs. n. 460 del 1997 che la ONLUS dichiara di svolgere in via istituzionale.

Al riguardo, si osserva che, per quanto concerne il settore della "*assistenza sociale*" di cui al citato n. 1), lo stesso, ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo 10, fa parte di quei settori per i quali la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell'attività stessa. Le attività ricomprese in tale settore devono necessariamente essere rivolte nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili al fine di assicurarne la protezione sociale (cfr. circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 e risoluzione n. 146/E del 21 dicembre 2006).

Ai fini dell'individuazione della situazione di svantaggio il criterio del disagio economico può concorrere con altri criteri, volti a cogliere ulteriori aspetti di disagio (in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari), parimenti tutelati dal d.lgs. n. 460 del 1997.

In mancanza di dette condizioni, la mera messa a disposizione di alloggi senza una specifica attività di assistenza che si concretizza in una serie articolata di servizi nei confronti dei soggetti svantaggiati, non sembra rientrare all'interno del settore di attività di cui al comma 1, lett. *a*), n. 1 del menzionato articolo 10.

Ciò posto, nel caso di specie, l'*Ente* rappresenta che la ONLUS intende avviare una attività che definisce di "*social housing*", non regolata ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 («*Definizione di alloggio sociale ai fini*

dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea»), destinata a talune categorie di soggetti e consistente nella messa a disposizione di alloggi ed eventuali servizi aggiuntivi connessi (quali lavanderia e pulizia) a "canone calmierato", senza avere declinato nel dettaglio i soggetti beneficiari, i criteri, i termini e le modalità di attribuzione del predetto alloggio, nonché i servizi di assistenza resi nei confronti dei soggetti svantaggiati, tali da poter esprimere una valutazione in merito alla natura sociale ed assistenziale della predetta attività.

In particolare, sulla base di quanto sommariamente descritto, sembra emergere che l'attività in questione, sostanzialmente finalizzata ad offrire alloggi mediante stipula di apposito contratto, configuri una attività di carattere residenziale non rientrante tra quelle ricomprese nel settore dell"*"assistenza sociale e sociosanitaria"* in cui la ONLUS dichiara di operare.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene che, nel caso di specie, non possa trovare applicazione la disposizione di cui al citato articolo 119, comma 10-bis del decreto *Rilancio* con riferimento alle spese sostenute per gli interventi ammessi al *Superbonus* da effettuare sull'immobile destinato a tale attività.

In considerazione dei chiarimenti forniti, deve ritenersi assorbito l'ulteriore quesito subordinato al primo, proposto nell'istanza di interpello in oggetto relativo all'imputazione delle spese.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla

conformità degli interventi edilizi alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute nel rispetto della norma agevolativa, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)

LL.PP.29-24 - Appalti pubblici: escluso l'ordine cronologico dalla procedura negoziata

In risposta ad un parere di precontenzioso, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emesso un parere negativo sulla possibilità delle stazioni appaltanti di utilizzare l'ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse come criterio per stilare una graduatoria e selezionare gli invitati

Il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse, utilizzato per formare una graduatoria da cui selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sotto-soglia Ue, viene equiparato all'estrazione a sorte e quindi soggetto allo stesso generale divieto di quest'ultimo criterio.

Lo ha stabilito l'ANAC con un Parere in funzione consultiva n. 11 del 28 febbraio 2024, analizzato dalla Direzione Legislazione Opere pubbliche. Tale parere è stato emesso in risposta ai dubbi sollevati da un Comune della Bassa Sardegna riguardo alla coerenza dell'utilizzo di tale criterio cronologico nella *lex specialis* di gara con le disposizioni del Codice appalti.

La disciplina del numero massimo di OE da invitare

Il Codice appalti prevede, nella procedura negoziata senza bando, la consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, e di almeno 10 operatori economici, per il successivo intervallo di importi fino a soglie di rilevanza europea (art. 50, comma 1, lett. c) e d) del d.lgs. 36/2023).

Al di sopra delle soglie minime, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di determinare un numero massimo di partecipanti alla procedura negoziata. Per fare ciò, possono fare uso di elenchi e indagini di mercato conformi alle disposizioni dell'allegato II.1 del Codice. Non è invece possibile utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi:

a) se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate;

b) nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.

L'allegato II.1 del Codice appalti specifica che, laddove sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica (anche) i criteri utilizzati per la scelta degli operatori (art. 2, comma 2, terzo periodo). Anche in tal caso, viene ribadito che il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso a tali criteri è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Sul contenuto della determina a contrarre, la Relazione Illustrativa del Codice chiarisce che, in conformità al «principio generale di predeterminazione dei criteri lato sensu selettivi nelle procedure comparative», questa include, tra i vari elementi, anche i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata. I criteri prescelti devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, fermo restando il divieto di sorteggio o di altri metodi di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate (v. art. 1, comma 2, lett. "e", della legge delega 78/2022, ora anche nell'art. 50, comma 2, del Codice e nell'art. 2, comma 3, dell'Allegato II.1).

Gli stessi criteri, prosegue la Relazione Illustrativa del Codice, sono poi riportati anche nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato, insieme alla specifica del numero minimo e massimo di

operatori che saranno invitati alla procedura. Ai fini del computo degli operatori economici da considerare, tra quelli che hanno presentato manifestazioni d'interesse, per l'utilizzazione di tali criteri « devono essere esclusi quelli che non hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e, in applicazione del principio di rotazione, l'affidatario uscente ».

. Le indicazioni dell'ANAC sulla selezione degli OE

Secondo l'Autorità, le stazioni appaltanti devono fare in modo che gli inviti non siano determinati da metodi casuali, ma presieduti da criteri oggettivi, affinché siano effettivamente selezionate le imprese ritenute più idonee in relazione all'oggetto specifico dell'appalto da affidare e alle finalità pubbliche ad esso sottese.

A titolo esemplificativo, la stessa ANAC specifica che, fermo per i lavori il possesso della qualificazione SOA quale requisito necessario e sufficiente, è possibile ipotizzare « *ulteriori elementi curriculari* (fatturato specifico, elenco lavori, ecc.) che siano **pertinenti all'oggetto** dell'affidamento e diano evidenza della **solidità ed affidabilità dei concorrenti**, **senza in ogni caso introdurre soglie di sbarramento**, sì da garantire a tutti l'ingresso nell'elenco o nel ventaglio dei soggetti da invitare, opportunamente graduati sulla base degli elementi previsti, **e invitando il numero che la procedura richieda partendo da quelli più alti in graduatoria** » (sul punto, v. anche quanto stabilito dall'ANAC nella delibera n. 14 del 10 gennaio 2024 e relativo commento ANCE in news del 14 marzo 2024).

A tale scopo, ricorda l'ANAC, la stazione appaltante può adottare, nel rispetto del proprio ordinamento, un regolamento con cui disciplinare i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

. La decisione sull'utilizzo del criterio temporale

L'ANAC ha sottolineato che il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse nelle procedure negoziate sotto-soglia Ue, come modalità ordinaria di selezione degli operatori economici da invitare, non rispetta le norme sopra richiamate. Infatti, questo:

- non soddisfa i requisiti di obiettività e coerenza con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, né rispetta i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;
- limita l'accesso alla procedura negoziata in modo casuale e non coerente con la disciplina del codice appalti.

Infatti, secondo la stessa Autorità, al pari dell'uso dell'estrazione a sorte, il criterio cronologico potrebbe essere accettabile solo in circostanze eccezionali e residuali, nei limiti e alle condizioni previste dal Codice, quando l'utilizzo di criteri obiettivi è impossibile o comporta oneri che ostacolano lo svolgimento rapido della procedura.

Ciò in quanto sono evidenti, sempre secondo l'ANAC, i rischi associati all'utilizzo del criterio cronologico di arrivo delle domande, inclusi possibili squilibri informativi tra i concorrenti potenziali o accordi collusivi tra di essi.

In conclusione, secondo l'opinione dell'Autorità, la previsione della *lex specialis* esaminata non risulta conforme alla disciplina di riferimento.

N11-24 - Bonus colonnine di ricarica dei veicoli: riaperto lo sportello per le imprese

Fino 20 giugno imprese e professionisti possono richiedere il contributo economico per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici. Ammesse le spese sostenute dopo il 4 novembre 2021, per un importo pari al 40%

E' stato riaperto lo sportello rivolto a imprese e professionisti, per chiedere il contributo per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici (c.d. colonnine). Dopo una prima apertura dello sportello, sono infatti ancora disponibili più di 70 milioni di euro.

Il bonus copre, per il 40%, le spese ammissibili sostenute dopo il 4 novembre 2021, al netto di IVA, comprendenti:

- l'acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, tra cui le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
- la connessione alla rete elettrica (nel limite massimo del 10%);
- le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi (nel limite massimo del 10%).

Per le imprese (di qualunque dimensione e in possesso di requisiti di regolarità in materia fiscale e contributiva), sono previste due diverse procedure di richiesta del bonus, a seconda del valore complessivo degli interventi.

Se tale valore è inferiore a 375.000 euro, la domanda di concessione ed erogazione del contributo deve essere presentata esclusivamente utilizzando la piattaforma informatica di Invitalia (www.invitalia.it), alla sezione "Colonnine di ricarica elettrica". L'elenco dei documenti da presentare è riportato all'art. 3 del decreto direttoriale 7 marzo 2024 che disciplina la riapertura dello sportello. Il fac-simile della domanda è contenuto nell'Allegato 1 allo stesso decreto.

Se invece il valore complessivo delle spese sostenute dalle imprese è superiore a 375.000 euro, la domanda deve essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC: CRE1@postacert.invitalia.it. L'elenco dei documenti da presentare è riportato all'art. 4 del decreto direttoriale 7 marzo 2024. Il fac-simile della domanda è contenuto nell'Allegato 2 allo stesso decreto.

In entrambi i casi, il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 17 del 20 giugno 2024 (salvo eventuale chiusura anticipata dello sportello per esaurimento fondi).

Ai professionisti è riservata la stessa procedura delle imprese sotto i 375.000 euro di spesa.

In allegato alla presente news, si riporta il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 25 agosto 2021, che disciplina il funzionamento del bonus.

Per quanto riguarda il decreto direttoriale 7 marzo 2024, che riapre lo sportello e contiene le modalità di richiesta del bonus e i vari moduli da inviare, si rimanda alla pagina del Ministero, da cui è possibile scaricare l'intero pacchetto di file.



Il Ministro della transizione ecologica

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che all'articolo 74, comma 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES);

VISTO il medesimo articolo 74 il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, siano individuati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo, ferma restando la non cumulabilità con altre agevolazioni previste per la medesima spesa;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera c) che attribuisce al Ministero della Transizione ecologica le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, inclusa la *“definizione di piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici”*;

VISTO in, particolare, l'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 22 del 2021, ai sensi del quale:

- fino alla data di adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero della transizione ecologica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la Pubblica Amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (di seguito PNIEC), predisposto in attuazione dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività;

VISTO il Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (di seguito PNIRE), redatto e aggiornato secondo

le procedure individuate nell'articolo 17-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

CONSIDERATO che le analisi elaborate per l'aggiornamento del PNIRE individuano un numero di infrastrutture di ricarica, necessario per raggiungere l'obiettivo del PNIEC di almeno 6 milioni di veicoli elettrici circolanti al 2030, pari a 3,3 milioni di punti di ricarica privata, 31.500 colonnine di ricarica pubblica veloce e 78.600 colonnine di ricarica pubblica lenta;

CONSIDERATO che, per il raggiungimento dei predetti livelli di infrastrutturazione previsti per raggiungere i target del PNIEC al 2030, sono stati messi in campo diversi strumenti, quali le detrazioni fiscali per i soggetti IRPEF che realizzano infrastrutture di ricarica privata e i meccanismi di obbligo minimo di installazione per le grandi imprese, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 48 del 2020;

VISTA la Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (di seguito anche: la Comunicazione CE), recante le condizioni alle quali gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione europea del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, che disciplina i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi;

VISTO l’articolo 3 del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevede per le Pubbliche Amministrazioni la possibilità di stipulare convenzioni, per lo svolgimento

dell'attività istruttoria o di erogazione, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà e che gli oneri derivanti sono posti a carico degli stanziamenti cui le medesime convenzioni si riferiscono;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.” – Invitalia”, la quale persegue, tra l’altro, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa” ed, altresì, “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;

VISTO in particolare l’articolo 2, comma 5, del suddetto decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che prevede che, con apposite convenzioni, sono disciplinati i rapporti tra le amministrazioni statali interessate e Invitalia;

VISTO l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministro dello sviluppo economico la definizione, con apposite direttive, delle priorità e degli obiettivi di Invitalia, l’approvazione delle linee generali di organizzazione interna, del documento previsionale di gestione e, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, dello statuto nonché l’individuazione, con proprio decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;

VISTO l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e l’articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilità per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, di società *in house* su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato oppure di società o enti a capitale interamente pubblico in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un’apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall’articolo 11, comma 16-*quater*, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.a. – Invitalia – società *in house* dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014 n. 57, recante “Regolamento concernente l’individuazione delle

modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti”, con particolare riferimento all’articolo 3”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), che ha disposto l’“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO l’articolo 5 del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 che definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo *in house* di un’amministrazione pubblica;

VISTO l’articolo 38, comma 1, del suddetto decreto legislativo del n. 50 del 2016, che iscrive di diritto Invitalia nell’elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, adottata in attuazione dell’articolo 9 - *bis*, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2018, n. 179, recante “Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”;

RITENUTA la consolidata esperienza di Invitalia come società *in house* della Pubblica Amministrazione in analoghe misure;

RITENUTA l’opportunità di affidare ad un ente strumentale dell’Amministrazione Centrale l’adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del contributo,

DECRETA

Articolo 1 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) “*Ministero*”: Ministero della Transizione Ecologica - MITE;
 - b) “*Invitalia*”: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti Spa – Invitalia, società *in house* dello Stato;
 - c) “*legge n. 126/2020*”: decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l’articolo 74, comma 3, che prevede lo stanziamento di un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l’anno 2020,

finalizzato all’erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;

- d) “*RNA*”: Registro Nazionale Aiuti, la banca dati istituita ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- e) “*registri Sian e Sipa*”: le sezioni applicative del SIAN e del SIPA dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- f) “*registri aiuti*”: il *RNA* e i *registri Sian e Sipa*;
- g) “*regolamento de minimis*”: il regolamento in materia di aiuti “*de minimis*” applicabile in relazione al settore di attività in cui opera il soggetto beneficiario, tra quelli di seguito riportati:
 - i) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni;
 - ii) regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, e successive modifiche e integrazioni;
 - iii) regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni;
- h) “*regolamento di esenzione*”: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- i) “*imprese*”: imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, iscritte al Registro delle imprese ai sensi di quanto previsto dalla *legge n. 126/2020*;
- j) “*professionisti*”: persone fisiche esercenti arti e professioni ai sensi di quanto previsto dalla *legge n. 126/2020*;
- k) “*soggetti beneficiari*”: insieme di *imprese* e *professionisti*;

- l) “*infrastruttura di ricarica*”: insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare, l’*infrastruttura di ricarica* è composta da uno o più dispositivi di ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche;
- m) “*rating di legalità*”: certificazione istituita con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità di attribuzione alle imprese sono disciplinate dalla delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Articolo 2

(Finalità dell'intervento)

1. Il presente decreto, in attuazione della *legge n. 126/2020*, disciplina la concessione e l’erogazione di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere l’acquisto e l’installazione di *infrastrutture di ricarica* effettuati da *imprese e professionisti*.
2. Le risorse finanziarie complessive destinate ai *soggetti beneficiari* per il finanziamento degli interventi di cui al presente decreto sono percentualmente così ripartite:
 - a) per l’acquisto e l’installazione di *infrastrutture di ricarica* di valore complessivo inferiore a euro 375.000,00 da parte di *imprese*: 80%;
 - b) per l’acquisto e l’installazione di *infrastrutture di ricarica* di valore complessivo pari o superiore a euro 375.000,00 da parte di *imprese*: 10%;
 - c) per l’acquisto e l’installazione di *infrastrutture di ricarica* da parte di *professionisti*: 10%.
3. La ripartizione delle risorse di cui al comma 2 può essere modificata con specifici provvedimenti del *Ministero*.
4. Con i provvedimenti di cui all’articolo 12 sono disciplinati – per ognuno degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 - i termini e le modalità per la presentazione delle domande, la concessione e l’erogazione dei contributi.
5. Il cinque per cento delle risorse di cui al comma 2, lettere a) e b) è riservato alle *imprese* che, alla data della domanda di contributo, risultano in possesso del *rating di legalità*.

Articolo 3

(Soggetto gestore)

1. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione dell’intervento e all’erogazione del contributo di cui al presente decreto, il *Ministero* si avvale, sulla base di appositi accordi convenzionali, di *Invitalia*, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Gli oneri complessivi per le attività di gestione dell'intervento sono posti a carico delle risorse complessive della misura di cui alla *legge n. 126/2020* nel limite del 3% (tre per cento) delle stesse.

Articolo 4

(Imprese beneficiarie)

1. Per l'acquisto e l'installazione delle *infrastrutture di ricarica* di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), possono beneficiare del contributo di cui al presente decreto le *imprese* che, sia alla data della concessione sia alla data dell'erogazione del contributo stesso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) hanno sede sul territorio italiano;
- b) risultano attive e iscritte al Registro delle imprese;
- c) non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal *regolamento di esenzione*;
- d) sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- e) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- f) non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- g) non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti *de minimis* che, unitamente all'importo delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, determini il superamento dei massimali previsti dal *regolamento de minimis*;
- h) non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico;
- i) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- j) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- k) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.

Articolo 5

(Professionisti beneficiari)

1. Per l'acquisto e l'installazione delle infrastrutture di ricarica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) possono beneficiare del contributo di cui al presente decreto i professionisti che, sia alla data della concessione sia alla data dell'erogazione del contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) presentano un volume d'affari, nell'ultima dichiarazione IVA trasmessa all'Agenzia delle Entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della *infrastruttura di ricarica* per la quale è richiesto il contributo di cui al presente decreto. Per i *professionisti* che applicano il regime forfettario, il valore dell'*infrastruttura di ricarica* non può essere superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00);
- b) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- c) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
- d) sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- e) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- f) non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico.

Articolo 6

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili al contributo di cui al presente decreto, le spese, al netto di IVA, sostenute dai *soggetti beneficiari* relative all'acquisto e all'installazione di *infrastrutture di ricarica*. Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e possono comprendere:

- a) l'acquisto e la messa in opera di *infrastrutture di ricarica* ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili:
 - i) *infrastrutture di ricarica* in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:
 - 1. wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 € per singolo dispositivo;
 - 2. colonnine con due punti di ricarica: 8.000 € per singola colonnina.
 - ii) *infrastrutture di ricarica* in corrente continua:
 - 1. fino a 50 kW: 1000 €/kW;

2. oltre 50 kW: 50.000 € per singola colonnina;
3. oltre 100 kW: 75.000€ per singola colonnina;

- b) costi per la connessione alla rete elettrica così come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle *infrastrutture di ricarica*, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a);
- c) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle *infrastrutture di ricarica*, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a).

2. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le *infrastrutture di ricarica* devono:
 - a) essere nuove di fabbrica;
 - b) avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase;
 - c) rispettare i requisiti minimi di cui all'articolo 4 della Delibera dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020;
 - d) essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei *soggetti beneficiari*;
 - e) essere realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità, ai sensi del D.M. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.
3. Sono ammesse le sole spese oggetto di fatturazione elettronica.
4. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo:
 - a) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
 - b) le spese per consulenze di qualsiasi genere;
 - c) le spese relative a terreni e immobili;
 - d) le spese relative acquisto di servizi diversi da quelli previsti dal precedente comma 1 lettere b) e c), anche se funzionali all'installazione;
 - e) le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio.

Articolo 7

(Contributo concedibile)

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti dei massimali stabiliti dal *regolamento de minimis*, il *Ministero* può concedere ai *soggetti beneficiari* un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili di cui all'articolo 6.

2. Nel corso dell'intero periodo di operatività dell'intervento, ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo.

Articolo 8

(Presentazione delle domande e concessione delle agevolazioni)

1. I *soggetti beneficiari* presentano la domanda di contributo nei termini e secondo gli schemi e le modalità stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 12.

2. Alla domanda è allegata la descrizione dell'investimento che il *soggetto beneficiario* intende effettuare. La descrizione deve contenere l'indicazione dei risultati attesi a seguito dello stesso.

3. I *professionisti* allegano alla domanda di contributo anche la dichiarazione IVA di cui all'articolo 5, comma 1.

4. Entro 120 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito con il decreto di cui all'articolo 12, ovvero i maggiori termini correlati alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, completata l'istruttoria da parte di Invitalia, il *Ministero* procede alla concessione dei contributi con provvedimenti distinti per ognuno degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande.

5. Nel caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5, il *Ministero* comunica entro lo stesso termine di cui al comma 4 i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 9

(Erogazione dei contributi)

1. L'erogazione del contributo è effettuata da *Invitalia* in unica soluzione, a seguito della presentazione da parte dei *soggetti beneficiari* della richiesta di erogazione così come disciplinata dai provvedimenti di cui all'articolo 12, con allegata la documentazione di spesa inerente alla realizzazione della *infrastruttura di ricarica* di cui all'articolo 6. Tale documentazione deve contenere:

- a) copia delle fatture elettroniche relative alla realizzazione della *infrastruttura di ricarica*;
- b) estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto realizzato; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al *soggetto beneficiario* ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari ovvero SEPA Credit Transfer;

- c) relazione finale relativa all'investimento realizzato, alle relative spese sostenute e alla rispondenza delle specifiche tecniche ai requisiti di cui all'articolo 6;
- d) dichiarazione in tema di disponibilità delle pertinenti autorizzazioni per la costruzione della *infrastruttura di ricarica* e per l'esercizio della stessa.

2. Entro 90 giorni dal termine ultimo stabilito con il decreto di cui all'articolo 12 per la presentazione della domanda completa della documentazione richiesta, ovvero i maggiori termini correlati alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, *Invitalia* provvede a:

- a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;
- b) accertare il rispetto dei requisiti di ammissibilità del *soggetto beneficiario*;
- c) riscontrare la coerenza tra la documentazione di spesa presentata, la documentazione trasmessa ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, e la relazione sull'investimento realizzato di cui al comma 1, lettera c);
- d) comunicare al Ministero l'esito dell'istruttoria

A seguito dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 8, *Invitalia* eroga entro 30 giorni il contributo spettante al *soggetto beneficiario*.

3. Il *Ministero* e *Invitalia* possono effettuare in qualunque fase del procedimento ispezioni e controlli sui *soggetti beneficiari* volti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei decreti di cui all'articolo 11.

Articolo 10

(Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari, oltre al rispetto degli obblighi già previsti nel presente decreto, sono tenuti a:

- a) mantenere nei 5 anni successivi alla data di erogazione del contributo *l'infrastruttura di ricarica*;
- b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Ministero* o da *Invitalia*, nonché da organismi statali o sovra-statali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attività oggetto di concessione del contributo e le condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio;
- c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Ministero* o da *Invitalia* allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;
- d) tenere a disposizione, in occasione delle verifiche disposte dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di concessione delle

agevolazioni di cui all'articolo 7, comma 2, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla concessione delle agevolazioni e ai servizi fruiti tramite le stesse;

- e) conservare i documenti giustificativi sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;
- f) aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione dell'intervento, con le modalità allo scopo individuate, anche con successivo provvedimento, dal *Ministero*.

2. Il *soggetto beneficiario* sarà tenuto a trasmettere le informazioni che saranno definite a seguito dello sviluppo della piattaforma PUN - Piattaforma unica nazionale, previsto dal decreto di attuazione dell'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge del 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 nel caso di infrastrutture di ricarica con accesso pubblico.

Articolo 11 (*Revoche*)

- 1. I contributi possono essere revocati dal *Ministero* – in tutto o in parte - nei seguenti casi:
 - a) accertamento dell'insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto;
 - b) il *soggetto beneficiario* abbia reso, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o errate o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - c) fallimento del *soggetto beneficiario* ovvero apertura nei confronti del medesimo di una procedura concorsuale;
 - d) mancato rispetto di una o più disposizioni del presente decreto e in particolare degli obblighi previsti all'articolo 10;
 - e) in tutti i casi ulteriormente previsti dai provvedimenti di concessione e di erogazione.

2. La revoca è disposta dal *Ministero* con provvedimento motivato e comporta per il *soggetto beneficiario* l'obbligo di restituzione del contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

Articolo 12 (*Disposizioni attuative*)

1. Con provvedimenti del *Ministero* – riferiti agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 2, comma 2 del presente decreto – sono definiti i modelli di domanda per le *imprese* e i *professionisti*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione e di erogazione dei contributi, l’ulteriore documentazione che i *soggetti beneficiari* sono tenuti a presentare e sono fornite indicazioni operative per l’attuazione degli interventi di cui al presente decreto.
2. In allegato ai provvedimenti di cui al comma 1 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Roberto Cingolani